

Trento, 14 febbraio 2024

Prot. n. CPI.3/24.MP/sb

Gentile signor

Carlo Daldoss

Presidente

Prima Commissione Permanente

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

**Consultazione del 15 febbraio in merito al disegno di legge n. 10
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per
gli esercizi finanziari 2024 – 2026 (proponente Presidente della Provincia,
Fugatti)”.**

Gentile presidente Daldoss,

in riferimento all’audizione della Prima Commissione permanente di
giovedì 15 febbraio 2024 sul Disegno di legge n. 10 " **Variazioni al bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2024 – 2026**" di seguito riporto le osservazioni del Coordinamento Provinciale
Imprenditori.

Un saluto cordiale.

Mauro Paissan – Presidente

Coordinamento Provinciale Imprenditori





Osservazioni al disegno di legge 23 gennaio 2024, n. 10/XVII “Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026”.

Gentile Presidente e gentili componenti la Commissione,

il provvedimento in esame recepisce i contenuti dell'accordo siglato lo scorso 25 settembre fra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo accordo ha permesso di chiudere le partite finanziarie rimaste ancora aperte con lo Stato, mediante il riconoscimento alla Provincia di arretrati relativi al periodo 2010-2022 per 468,14 milioni di euro (40 i milioni erogati nel 2023) garantendo alla Provincia per ciascuno degli anni 2024-2026 (107 milioni di euro annui, a cui è previsto si aggiungano anche 107 milioni per il 2027) nonché l'attribuzione delle spettanze a regime dei tributi sempre sui giochi (circa 11,5 milioni annui).

Inoltre, per gli stessi esercizi, la Provincia ha ottenuto una riduzione di concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale di ulteriori 11,44 milioni di euro, che aggiunti agli 86 milioni di riduzione di cui all'accordo del 2021, portano a circa 100 milioni di euro complessivi. Pertanto, la Provincia dovrà concorrere agli obiettivi di finanza pubblica con 330 milioni di euro, in luogo dei 430, prima pattuiti. **Questo determina una maggiore disponibilità per le finanze provinciali di circa 100 milioni annui.**

Di queste nuove risorse, **119 milioni di euro annui vengono destinati per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024** del personale degli enti del sistema pubblico provinciale e per l'area negoziale delle categorie del comparto sanità.

Con il disegno di legge in esame si provvede inoltre alla copertura del minor gettito dovuto alla riforma dell'Irpef, approvata dal Parlamento, che determina per il bilancio della Provincia una riduzione di devoluzioni Irpef pari a 43 milioni di euro (la legge di bilancio statale 2024-2026 riconosce alla Provincia un ristoro di 19,5 milioni di euro).

Per la copertura del minor gettito Irpef e per la proroga dell'esenzione IMIS per le cooperative sociali e le ONLUS vengono impegnate ulteriori risorse di natura extratributaria pari a 44,6 milioni di euro.

Il disegno di legge interviene anche su altri ambiti, tra cui la copertura dei posti da direttore d'ufficio vacanti, le modalità di calcolo del valore degli immobili oggetto di acquisto o permuta, la promozione turistica, i servizi di cui sono incaricati i soggetti coinvolti nel



Progettone, l'adeguamento della normativa antincendi dell'ospedale Santa Chiara e la previsione di analisi tecniche e giuridiche sul sito SIN delle aree inquinate di Trento Nord. Alcuni di questi aspetti del provvedimento verranno meglio esaminati nelle osservazioni puntuali all'articolato del disegno di legge.

Il recupero di queste ulteriori risorse dimostra come sulla sostenibilità dell'Autonomia incidano, in particolare gli effetti delle manovre nazionali, quali la riforma fiscale, che si ripercuotono direttamente sulle disponibilità finanziarie della Provincia, con il rischio di uno svuotamento progressivo del nostro sistema autonomistico.

Dobbiamo dunque riaffermare la necessità di una clausola di salvaguardia per la finanza provinciale, cd. "clausola di neutralità fiscale", rispetto alla quale non deve mancare l'impegno del governo provinciale e di tutte le forze politiche, nonché delle componenti economiche e sociali in tutte le sedi interessate.

L'impegno a garantire le risorse finanziarie all'Autonomia è stato ribadito dal Presidente Fugatti nel suo intervento in Consiglio Provinciale per l'illustrazione del "Programma di legislatura" affermando che *"Certamente sulla tutela dell'autonomia finanziaria non va abbassata la guardia. Anzi la specialità va costantemente presidiata e fatta evolvere rispetto a quanto avverrà nei contesti nazionale e internazionale"*.

Questo è anche l'orientamento del Coordinamento Provinciale Imprenditori, che ha più volte espresso la preoccupazione che la riforma fiscale e l'introduzione per le Regioni a Statuto ordinario della cd. "autonomia differenziata" possano avere ripercussioni negative sulla finanza provinciale, auspicando forme di tutela quali l'introduzione della clausola di "neutralità fiscale".

Altro segnale importante in questa direzione è venuto dal Consiglio Provinciale che ha votato, all'unanimità, la risoluzione unitaria che richiede il rafforzamento dell'Autonomia mediante il recupero di competenze venute meno nel corso degli anni e l'introduzione del "principio dell'intesa" con la Provincia, per impedire modifiche unilaterali da parte del Parlamento.

Il disegno di legge in esame prevede inoltre, che la Provincia utilizzi i fondi stanziati a livello nazionale per realizzare analisi giuridiche e tecniche relative alle aree inquinate di Trento Nord, comprese nel sito di interesse nazionale (Sin).

A tal proposito, non è possibile non esprimere una seria preoccupazione per come si sta evolvendo la realizzazione del bypass ferroviario di Trento, dopo lo stralcio dei fondi dal PNRR.



È importante rammentare che la realizzazione del bypass ferroviario è forse l'intervento economico più consistente a memoria della comunità trentina, dalla cui realizzazione si dovrebbero avere ricadute economiche nell'immediato, ma soprattutto nel futuro.

Sul finanziamento dell'opera vi sono tante rassicurazioni, ma quello che è certo che non sono ancora stati stanziati i fondi. Preoccupano ancora di più i tempi di realizzazione, visto che non ci sono più scadenze precise da rispettare e questo potrà portare a dei ritardi certi, anche se oggi non sono stimabili.

Come già accennato, esiste anche l'annoso problema della bonifica dei terreni di Trento nord, l'area che rientra tra i Siti di interesse nazionale proprio per via della pericolosità delle sostanze inquinanti ivi presenti. Sarà compito delle Autorità competenti decidere sulle sorti di quelle aree e su chi dovrà sostenere gli ingenti costi della bonifica, certo è che anche questa problematica contribuirà ad allungare i tempi di realizzazione delle opere.

Da ultimo, non certo per importanza, siamo a chiedere che vengano indennizzate le attività penalizzate dai lavori per la costruzione del bypass ferroviario, attività che hanno visto notevolmente ridotti i fatturati basti considerare che oltre 200 residenti hanno già lasciato la zona e non vi rientreranno più e che la clientela di passaggio è scoraggiata a fermarsi per la presenza del cantiere e la mancanza di parcheggi.

La Provincia ha già risarcito i cittadini che sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni, dimenticando però le attività imprenditoriali operanti in zona.

Da parte della Provincia si è manifestata la disponibilità a stanziare le somme necessarie per i rimborsi commisurati alle perdite subite dagli operatori. Auspichiamo che la liquidazione dei danni avvenga in tempi ragionevoli ed in misura equa.

Osservazioni puntuali

Articolo 1 – Modificazioni dell'articolo 14 della Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n.14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Appreziamo la proposta di proroga al periodo di imposta 2024 dell'esenzione dall'IMIS a favore delle cooperative sociali e delle onlus, considerate le attività di assistenza, accoglienza e più in generale di valenza sociale esercitate da tali soggetti.

Articolo 6 – Modificazioni della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n.26 (Legge Provinciale sui lavori pubblici 1993) e di disposizioni regolamentari connesse

L'art. 6 del disegno di legge modifica la disciplina in materia di anticipazioni alle imprese appaltatrici introducendo al comma 3 dell'art. 46 bis della legge provinciale 11 settembre 1993, n.26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) una maggiorazione della garanzia fideiussoria pari al tasso d'interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, ed eliminando dall'art. 37 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg (Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) la maggiorazione pari all'IVA.

Come si legge nella relazione illustrativa, la finalità della norma è quella di “adeguare la determinazione delle relative maggiorazioni alla normativa statale”.

Si esprime apprezzamento per l'adeguamento alla normativa statale e si osserva che tale adeguamento non dovrebbe limitarsi alla maggiorazione della garanzia fideiussoria, ma riguardare anche l'importo dell'anticipazione stessa.

Come noto, l'art. 37 della L.P. 9/2023 ha introdotto il comma 1 bis con il quale è concessa in via facoltativa alle stazioni appaltanti la possibilità di prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite stabilito dalla normativa statale.

A livello provinciale, quindi, l'anticipazione del prezzo varia dal minimo del 5% al massimo del 30%.

A livello statale, invece, il range è tra il 20% e il 30%.

L'incremento della percentuale minima dal 5% al 20% potrebbe avere i seguenti effetti positivi:

- favorire l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici;
- incrementare l'interesse delle imprese alla partecipazione alle gare indette in Provincia di Trento;
- accelerare le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche;
- standardizzare la disciplina rispetto al resto del territorio nazionale, con le conseguenti ricadute positive per gli operatori economici.

La garanzia fideiussoria, maggiorata con la norma in questione, eviterebbe invece ogni effetto negativo nei confronti delle stazioni appaltanti e della contabilità pubblica.

Si propone quindi, contestualmente alla maggiorazione dell'importo della garanzia di cui al comma 3 dell'art. 46 bis:

- di modificare la percentuale contenuta nel comma 1 dell'art. 46 bis da “5%” a “20%”;

- di introdurre al comma 1 bis dello stesso articolo la percentuale massima di incremento del 30%.

Il nuovo testo pertanto risulterebbe essere:

*“1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto per un valore pari al **20** per cento dell'importo stesso.*

*1 bis. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite **del 30 per cento** previsto dalla normativa statale.*

2. (invariato)

*3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere, **maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa**, secondo il cronoprogramma dei lavori ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare (commi 4 e 5 invariati)*

Per quanto riguarda la modifica al capitolato generale, si osserva che la disposizione provinciale esistente, infatti, non corrisponde all'analoga norma contenuta nel Codice appalti e la previsione contenuta nel capitolato generale di appalto tipo relativa all'applicazione dell'IVA contrasta con precedenti pareri dell'Agenzia delle Entrate. Con la nuova versione della norma e del capitolato tipo si provvede ad allineare la disciplina provinciale rispetto a quella nazionale, risolvendo così la situazione di incertezza che si è venuta a creare per gli operatori del settore.

Articolo 7 – Modificazione della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n.23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento)

Valutiamo positivamente la proposta di modifica normativa relativa al comma 7 dell'art. 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 con la quale si prevede che, nella valutazione del prezzo di acquisto di immobili da parte della Provincia, il valore di acquisto del terreno edificabile venga determinato esclusivamente sulla base del prezzo di mercato, anziché mediato con il prezzo di esproprio.

Articolo 8 - Modificazioni della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Lo sviluppo del turismo sostenibile non può prescindere da uno sviluppo del territorio che deve essere considerato nella sua interezza e complessità di rapporti: dagli aspetti ambientali, a quelli paesaggistici, da quelli culturali fino a quelli produttivi. In questo nuovo modello servono progettualità e interventi a servizio della comunità, stabilmente presente sul territorio ma anche per chi lo frequenta per un breve periodo di vacanza o di lavoro; progettualità che devono diventare opportunità di valorizzazione delle strutture ricettive, delle infrastrutture materiali e immateriali e della professionalità degli operatori turistici.

Per uno sviluppo sostenibile è necessario il superamento dell'iper-concentrazione turistica che ancora si verifica in alcune stagioni e ambiti e che incide negativamente sia sulla qualità dell'ospitalità e dell'esperienza vissuta dall'ospite che sull'offerta e fruibilità dei servizi per turisti e residenti.

Per questo servono **azioni mirate e localizzate** in grado di attrarre nuovi segmenti turistici in quelle che vengono chiamate le "belle stagioni" - primavera e autunno - garantendo ritorni positivi sul e per il territorio.

In tal senso, la proposta normativa prevede:

- la possibilità per le agenzie territoriali d'area di sperimentare eventuali prodotti anche in singoli ambiti di interesse e appartenenza dell'agenzia;
- la possibilità di definire al meglio il campo di intervento delle agenzie territoriali d'area in termini di progettazione di eventuali prodotti turistici, con il supporto di Trentino sviluppo. Nell'eventualità si proceda alla successiva realizzazione dell'intervento mediante l'utilizzo di fondi europei e altri canali di finanziamento;
- la possibilità per la Provincia di indirizzare le agenzie territoriali d'area a sviluppare attività che sono ritenute strategiche e di interesse collettivo per un determinato territorio.
- l'effettuazione di lavori o l'acquisizione di servizi o forniture considerati strategici per lo sviluppo turistico e conseguentemente del territorio.

La modifica in oggetto prevede che, per la realizzazione delle progettualità sopra descritte, la Giunta provinciale possa destinare una percentuale compresa tra 5 e 10% (anziché la misura fissa del 10%) del gettito dell'imposta di soggiorno da destinare in modo differenziabile alle singole agenzie territoriali d'area o direttamente a Trentino sviluppo per la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico che vedono coinvolta la società medesima. Pensando che le politiche di intervento che verranno attuate potranno incidere positivamente sulla destagionalizzazione dell'offerta turistica e sulla valorizzazione della offerta complessiva del Trentino, ci esprimiamo favorevolmente alla proposta di modifica.

Articolo 10 - Modificazione della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (Legge Provinciale per il governo del territorio 2015)

Il fenomeno della dismissione delle strutture alberghiere ha interessato la nostra Provincia, con dinamiche particolarmente accentuate in alcuni comuni. L'Osservatorio del paesaggio ha realizzato uno studio nel quale vengono evidenziate possibili soluzioni a questo problema. Tra queste vi è la ***rifunzionalizzazione delle strutture in foresterie per dipendenti*** prevista dalla legge urbanistica provinciale, misura che può contribuire a rispondere alle esigenze d'alloggio dei lavoratori, in particolare quelli stagionali, migliorando allo stesso tempo il contesto paesaggistico ed evitando il consumo nuovo suolo.

Tra queste vi è la **rifunzionalizzazione delle strutture in foresterie per dipendenti** prevista dalla legge urbanistica provinciale, misura che può contribuire a rispondere alle esigenze d'alloggio dei lavoratori, in particolare quelli stagionali, migliorando allo stesso tempo il contesto paesaggistico ed evitando il consumo nuovo suolo.

Nei mesi scorsi la Provincia ha emanato una Guida per l'applicazione della norma urbanistica che prevede la possibilità di utilizzare alberghi dismessi quali luoghi di ospitalità per i lavoratori del settore turistico ricettivo che non riescono a trovare altra sistemazione, problema che è sempre più sentito e diffuso in tutte le valli trentine, soprattutto nei periodi di stagione.

La proposta di modifica prevede che gli alberghi dismessi possano essere destinati ad ospitare, oltre che il personale di strutture alberghiere, come ora previsto, **anche lavoratori operanti in altri settori**, rendendo di fatto maggiormente attrattive eventuali iniziative volte alla conversione e adattamento degli immobili in alloggi per lavoratori.

Chi scrive ritiene che tale previsione costituisca un ottimo punto di partenza per dare concreta attuazione alla disposizione provinciale in materia di riqualifica degli alberghi dismessi. I tempi sono ormai maturi per introdurre idonee misure finanziarie, fiscali, urbanistiche e amministrative finalizzate al recupero degli esercizi alberghieri dismessi, sia per riqualificazione del patrimonio esistente a fini turistico-ricettivi, ma anche per il riutilizzo per finalità diverse, tenuto conto, con riferimento ai singoli territori, delle esigenze residenziali, di attrezzature e di servizi.

Questa norma, apprezzata ed utile nella finalità, riaprirà sicuramente nuove possibilità di riutilizzo di immobili altrimenti chiusi e abbandonati, ma nella pratica attuazione rischia di scontrarsi con la difficoltà per gli operatori di fare investimenti anche importanti senza alcuna possibilità di sostegno ed agevolazione da parte dell'ente pubblico.



Infatti, ad oggi, l'albergo dismesso riutilizzato per i fini citati, non rientra in alcun modo (per motivi urbanistici, di classifica alberghiera e quant'altro) nelle tipologie di interventi ammissibili a contribuzione da parte della Provincia sulla vecchia LP 6/1999.

Ci sembra dunque importante in questa sede porre in evidenza questo tema, chiedendo formalmente che venga presa in considerazione la possibilità di una modifica in deroga - da recepire nelle prossime norme attuative della nuova LP 6/2023 - in modo da poter colmare questo vuoto legislativo e poter così sostenere e quindi stimolare in modo più incisivo coloro i quali intendono intraprendere questo tipo di investimenti.

Articolo 11 – Disposizione temporanea per il coordinamento dei progetti di coltivazione di cave di porfido afferenti a concessioni in scadenza

Norma di rilievo per il mondo dell'industria e dell'artigianato del settore estrattivo del porfido riguardante la proroga dei progetti di coltivazione di cave di porfido in scadenza tra il 2024 e il 2029 nell'attesa delle nuove assegnazioni del 2029, che avverrà attraverso la definizione di "macrolotti".

Al fine di scongiurare qualsiasi rischio di blocco dell'attività estrattiva nelle more del completamento del procedimento per il rilascio della compatibilità ambientale si chiede di accordare al comune uno slittamento della scadenza per la presentazione del progetto unitario: anziché al 30 giugno 2024 si dovrebbe per prudenza assegnare almeno un mese in più, fissando il nuovo termine nel 31 luglio 2024 o – in modo coordinato – nella data di scadenza dei programmi di attuazione nel corso del mese di agosto (al 23 agosto del corrente anno).

Articolo 15 – Modificazione della Legge Provinciale 23 luglio 2010 n. 16 (Legge Provinciale sulla tutela della salute 2010)

Articolo 16 – Modificazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della Legge Provinciale 23 febbraio 1998 n.3

È necessario sottolineare come tutte le risorse del bilancio provinciale derivanti dagli accordi con il MEF vengano finalizzate al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale degli enti del sistema pubblico provinciale.

Sul punto, per quanto riguarda il comparto sanità, si raccomanda la necessità di intervenire con risorse destinate agli adeguamenti tariffari sulle prestazioni erogate dal settore del privato accreditato, finalizzate a ridurre il *gap* tra le condizioni economiche degli operatori privati e pubblici. Ciò al fine di evitare che il necessario adeguamento delle retribuzioni del



settore pubblico comporti effetti distorsivi sui flussi di personale sanitario dal settore privato accreditato: tale competizione, legittima e fisiologica entro certe soglie, sta già manifestando effetti negativi nell'ottica della complementarità richiesta alle strutture accreditate dal sistema sanitario provinciale per garantire prestazioni di qualità ai pazienti trentini, ridurre la mobilità passiva e contribuire al recupero delle liste d'attesa.

Allegati:

- Osservazioni aggiuntive Federazione Trentina della Cooperazione